

SCHEDA MISURA

DESCRIZIONE DI CIASCUNA MISURA SELEZIONATA

- 8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura (compresa, se del caso, la definizione di zona rurale, baseline, condizionalità, utilizzo previsto di strumenti finanziari, utilizzo previsto di anticipi, ecc.)**

Descrizione unica per tutte le misure

8.2 Descrizione della misura

8.2.0 Codice e Titolo della misura

13. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

8.2.1 Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE)

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 31 (FEASR, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli specifici)

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento e del contributo alle FA e agli obiettivi trasversali

In ragione delle evidenze rilevate nell'analisi di contesto, la misura risponde complessivamente ai seguenti fabbisogni:

07) aumento dell'integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari;

15) Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale.

Nell'ambito della misura, definita ai sensi dell' Art. 31 del Reg (UE) n. 1305/2013, è programmata la sola sottomisura

13.1 – Indennità compensativa in zone montane

La sottomisura individua un unico tipo d'i intervento che contribuisce alla focus area

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Di conseguenza, tutta la misura s'inquadra negli obiettivi tematici dei Fondi SIE n.5 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi" e n. 6 "preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse", di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'agricoltura di tipo estensivo praticata in zona montana (85 % della SAU è costituita da prati e pascoli) non risulta competitiva con quella intensiva propria della pianura veneta e risente degli svantaggi dovuti alla localizzazione geografica

- ridotta durata della stagione vegetativa e , basse temperature penalizzano la produzione;
- pendenza degli appezzamenti rende difficile e onerosa la meccanizzazione
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementano i costi di produzione

Questi svantaggi, negli ultimi anni, hanno causato una contrazione dei beni e servizi agricoli prodotti nelle aree montane ed una conseguente riduzione di tutte le attività connesse all'agricoltura quali la conservazione, il recupero e la riqualificazione dell'ecosistema agricolo.

Al fine di contrastare questo processo occorre ridurre il gap competitivo esistente tra le imprese agricole che operano in montagna e quelle che operano in aree non soggette a vincoli naturali compensando, in tutto o in parte, gli agricoltori degli svantaggi a cui la loro produzione agricola è esposta.

Tale compensazione deve consentire agli agricoltori di continuare l'utilizzazione dei terreni agricoli, di eseguire interventi di conservazione del paesaggio, nonché di mantenere e promuovere l'adozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate.

Nel territorio montano veneto è concentrata la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità e costituiti da elevata presenza di foraggiere permanenti (l'85 percento della SAU), che offrono un contributo importante alla preservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

La misura prevede l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zona svantaggiata al fine di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici.

La misura è rivolta alla salvaguardia dell'agricoltura della montagna veneta che è caratterizzata dalla presenza di aziende che praticano l'allevamento zootecnico estensivo e coltivano prati, pascoli e seminativi per alimentazione del bestiame.

SOTTOMISURA

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo di intervento)

Sottomisura (codifica delle misure e sottomisure di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione –parte4)

13.1 - Indennità compensativa in zona montana

Titolo o riferimento dell'intervento

13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole estensive in zone montane, e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, garantendone la sostenibilità economica.

Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente alla:

- presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
- elevata frammentazione fondiaria;
- presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.

Ciò determina una riduzione dell'attività agricola con conseguente decremento della SAU ed abbandono del territori con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

Tipologia di sostegno

L'intervento prevede la concessione di un premio a superficie a totale carico pubblico.

Collegamento ad altre norme

Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC , articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno.

Regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti relativamente all'individuazione del beneficiario (definizione di agricoltore attivo di cui all'articolo 9).

Beneficiari

Agricoltori attivi come definiti art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013
(in attesa della definizione a livello nazionale)

Spese ammissibili

L'indennità compensa i mancati redditi e i costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda in zona montana rispetto a un'azienda ordinaria di pianura

Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda:

- Superfici oggetto di domanda situate in zone montane della Regione Veneto
- superficie agricola utilizzata (S.A.U.) non inferiore a 2 ha;
- carico minimo di bestiame, corrispondente a 0,5 UBA/ha di superficie soggetta a premio

Impegni da mantenere:

- rispettare le norme relative alla condizionalità nell'ambito delle imprese oggetto dell'intervento
- proseguire l'attività agricola in zona montana;
- allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.

- rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo

Eseguire le seguenti operazioni sulle superfici oggetto di aiuto:

- pascolo: pascolamento ;
- prato: esecuzione di almeno uno sfalcio.

Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'intervento non prevede criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Importi e aliquote di sostegno

L'importo massimo del pagamento è pari a xxx € per ettaro. L'importo minimo è di 25 € per ettaro
La giustificazione del premio si basa sull'analisi dei maggiori costi e mancati redditi sostenuti dalle aziende montane rispetto a quelle di pianura.

Il calcolo del premio da attribuire a ogni singola azienda viene determinato prendendo in considerazione i seguenti indici di svantaggio:

- % superficie aziendale totale ricadente in zona montana;
- altitudine ;
- pendenza ;
- superficie agricola utilizzata (oltre una certa soglia il premio decresce).

Informazioni specifiche per la misura

- Definizione del limite minimo di superficie per azienda sulla base del quale la Regione calcola la degressività dei pagamenti. Vedi relazione tecnica a cura ente terzo.

- Designazione delle zone: la Regione del Veneto ha identificato nei territori montani le zone soggette a vincoli naturali specifici.

Le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell'esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente alle prime due situazioni.

Questa è la definizione delle aree svantaggiate di montagna definite dalla Direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola (art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate (Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).

La Regione Veneto con la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 "Norme sulla classificazione dei territori montani" ha indicato come criteri di definizione delle zone montane i criteri contenuti nelle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, ovvero: "altitudine media minima di 700 metri" o "presenza di forti pendii (porzioni di territorio con pendenza superiore al 20%)" o, ancora, quando sussistono contemporaneamente i due fattori, "altitudine media minima di m. 600 e pendenza superiore al 15%". Tali zone corrispondono a quelle già inserite nel precedente PSR 2007-2013.

- Descrizione del livello di unità locale applicata per la designazione delle aree. La zona montana viene identificata, all'interno di ciascun comune, a livello di particella catastale.

8.2.4 Verificabilità e controllabilità delle misure

La presente Scheda potrà essere soggetta, oltre che alle proposte migliorative tecniche e del Partenariato, a tutte le ulteriori modifiche ed integrazioni derivanti dal definitivo completamento del quadro normativo di riferimento a livello UE (Regolamenti delegato ed esecutivo, Schede tecniche, Linee guida...) e nazionale (Accordo di Partenariato).

8.2.4.1 Rischio/i nell'implementazione delle misure

8.2.4.2 Azioni di mitigazione

8.2.4.3 Valutazione complessiva della misura

8.2.5 Metodologia per il calcolo dell'importo dell'aiuto

In corso di predisposizione da parte di soggetto terzo/certificatore